

AS1880 - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO/CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO

Roma, 27 gennaio 2023

Provincia Autonoma di Trento

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 24 gennaio 2023, ha ritenuto di svolgere le seguenti osservazioni, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/1990, in relazione alle distorsioni concorrenziali riconducibili all'adozione, da parte della Provincia Autonoma di Trento, della Legge Provinciale n. 16 del 7 dicembre 2022, inerente al *Piano industriale per il miglioramento degli impianti di grande derivazione a scopo idroelettrico: integrazione dell'articolo 26-septies della Legge Provinciale n. 4 del 6 marzo 1998, (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse)*.

La normativa in esame rappresenta attuazione della competenza primaria della Provincia Autonoma di Trento in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige¹. Quest'ultimo articolo prevede che le procedure di assegnazione delle concessioni scadute o in scadenza, prorogate *ope legis* al 31 dicembre 2024², debbano essere indette nei nove mesi precedenti tale scadenza (quindi, entro il 31 marzo 2024), in deroga al principio generale che prevede l'indizione delle gare con due anni di anticipo³.

Attraverso la modifica normativa in esame, in particolare, con l'introduzione dei commi 2-*bis* e seguenti nell'articolo 26-*septies*, della L.P. n. 4/1998, il legislatore provinciale ha previsto una proroga delle concessioni ben oltre i termini individuati dall'articolo 13 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, in particolare fino al 1° aprile 2029⁴.

La proroga è subordinata all'approvazione, da parte della summenzionata Provincia, di un piano industriale presentato dai concessionari *incumbent*, che preveda, *inter alia*, investimenti sulle strutture di produzione e misure di efficientamento. A tale approvazione consegue, infatti, una sospensione delle procedure per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico relative a impianti interessati dal piano per tutta la durata dello stesso.

Conformemente⁵ a quanto già espresso in diversi precedenti⁵, l'Autorità intende ribadire che la competenza legislativa provinciale in materia di rilascio delle concessioni di grande derivazione idroelettrica debba essere esercitata nel rispetto dell'ordinamento euro-unitario (ai sensi dell'articolo 117, comma 1, Costituzione) e dei principi fondamentali dell'ordinamento nazionale, compresa la tutela della concorrenza, materia di competenza esclusiva statale (ex articolo 117, comma 2, lett. e), Costituzione).

In particolare, deve essere rispettata la c.d. concorrenza *per* il mercato, l'unica possibile in contesti economici caratterizzati dalla scarsità dei titoli che legittimano lo sfruttamento di risorse naturali limitate, come nel caso della produzione idroelettrica (cfr. articolo 12, Direttiva 2006/123/CE, c.d. Direttiva Servizi). In tali casi, le proroghe di concessioni idroelettriche esistenti in scadenza o scadute non possono essere giustificate, se non nella misura in cui siano funzionali all'espletamento dei processi competitivi di selezione del nuovo concessionario, i quali devono essere improntati ai principi di massima partecipazione, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

L'Autorità auspica, quindi, che il legislatore della Provincia Autonoma di Trento intervenga per eliminare le prospettate criticità concorrenziali derivanti dalla L.P. n. 16/2022.

La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

¹ [Approvato con D.P.R. n. 670/1972.]

² [Tale termine è stato da ultimo modificato dalla legge n. 118 del 5 agosto 2022, ossia la Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. Si rammenta che tale termine era già stato esteso al 31 dicembre 2022 dalla Legge n. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018) e, successivamente, al 31 dicembre 2023 dalla Legge n. 160/2019, (c.d. Legge di Bilancio 2019).]

³ [Previsto, in particolare, dall'art. 1-bis 1, comma 1.8, L.P. n. 4/1998, secondo cui: "entro due anni antecedenti alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico sono indette le procedure per le loro assegnazione. Con riguardo alle concessioni prorogate ai sensi dell'articolo 13, comma 6, dello Statuto speciale, le procedure di assegnazione sono indette entro nove mesi prima della scadenza prevista dal medesimo articolo 13".]

⁴ [Ossia, il termine individuato dall'art. 12, comma 6, del D.Lgs. 79/1999, per la scadenza delle concessioni per le grandi derivazioni idroelettriche rilasciate a ENEL S.p.A..]

⁵ [Si citano, *ex multis*, AS1151 - Provincia Autonoma di Trento - Affidamento di concessioni per grandi derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico, dell'8 ottobre 2014; AS1697 - Disciplina in materia di rilascio delle concessioni di grande derivazione idroelettrica, del 3 settembre 2020; AS1730 - Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2021, del 22 marzo 2021.]

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli